

ISTITUTI DEFLATTIVI

Il restyling del ravvedimento operoso

di **Fabio Pauselli**

Nel disegno di legge “Stabilità 2015”, i cui contenuti saranno probabilmente oggetto di ampie modifiche e revisioni, l'intervento ipotizzato sul **ravvedimento operoso**, se confermato, rivoluzionerà **alcuni istituti deflattivi del contenzioso**: è quindi opportuno fare alcune riflessioni sul tema.

In *primis*, viene previsto il rilancio del ravvedimento operoso come **strumento per la regolarizzazione delle violazioni fiscali** in alternativa alla definizione dell'accertamento dell'Amministrazione Finanziaria, mediante il pagamento di sanzioni ridotte che saranno in ogni caso inferiori rispetto a quelle previste d'ufficio.

In particolare sono aggiunte, oltre a quelle attuali, le seguenti nuove previsioni temporali per l'effettuazione del ravvedimento operoso, con la relativa misura della riduzione delle sanzioni:

- **riduzione a 1/9 del minimo**: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene **entro il 90° giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione**, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro 90 giorni dall'omissione/errore**;
- **riduzione a 1/7 del minimo**: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **entro 2 anni dall'omissione/errore**;
- **riduzione a 1/6 del minimo**: se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, **avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo** a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, **oltre 2 anni dall'omissione o errore**.

Non è stata specificata la decorrenza di tali modifiche, facendo ritenere che i nuovi e più favorevoli meccanismi

si renderanno applicabili senza limiti a partire dal 1° gennaio 2015 da quando, in sostanza, il provvedimento entrerà in vigore. Inoltre dovrebbero riguardare anche le violazioni antecedenti all'entrata in vigore, trattandosi di un impianto sanzionatorio più favorevole ai contribuenti (*favor rei*).

C'è da dire che questo *restyling* del ravvedimento operoso si inserisce all'interno di una modifica normativa ancora più ampia, volta a ridurre gli attuali istituti deflattivi del contenzioso tributario. Va segnalato, infatti, che il disegno di legge di stabilità **intende abrogare l'acquiescenza integrale ai Pvc, agli inviti al contraddittorio e agli atti definibili emessi dall'Agenzia delle Entrate** e non preceduti da Pvc o invito.

Sarà prevista, tuttavia, una **fase transitoria** per esigenze di coordinamento normativo, rendendosi applicabile l'acquiescenza **fino al 31 dicembre 2015**. Il contribuente, pertanto, dal 1° gennaio 2015 potrà trovarsi di fronte alla scelta se **accettare le contestazioni dell'ufficio** oppure regolarizzare le violazioni **ricorrendo al nuovo ravvedimento operoso**.

Resta escluso, tuttavia, **l'atto di accertamento non preceduto da Pvc o invito al contraddittorio**: per questo, infatti, essendo un atto al quale è precluso il ravvedimento, **sino al 31 dicembre 2015 sarà possibile prestare acquiescenza** integrale ex articolo 15, comma 2-bis del D.Lgs 218/1997, mantenendosi intatta una definizione agevolata che, come visto, nelle intenzioni del Legislatore scomparirà del tutto non appena si concluderà la fase transitoria.